



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ALLEGATO 1.1

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di servizi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità residenti in uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino

(parte degli interventi potranno essere finanziati dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1. “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Linea di investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”)¹

Codice CIG: *** - Codice CUP: ***

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità di cui al comma 2.
2. I servizi richiesti corrispondono alle seguenti cinque tipologie previste dal *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento:
 - a) scheda 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità (servizio residenziale)
 - b) scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità (servizio residenziale)
 - c) scheda 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità (servizio residenziale)
 - d) scheda 4.4 Comunità integrata (servizio residenziale)
 - e) scheda 4.10 Percorsi per l'Inclusione (servizio semi-residenziale)
3. Per ogni tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite ai beneficiari le prestazioni e le funzioni indicate nel *Catalogo*, secondo le modalità previste dalle *Linee guida e di intervento a supporto dell'innovazione dei servizi socio-assistenziali rientranti nell'area persone con disabilità* e da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal 01/01/2025 (o dalla data della sua sottoscrizione, se successiva) fino al 31/12/2027. Tale durata vale per i Soggetti prestatori² iscritti all'Elenco del Comune di Trento e/o della Comunità di Primiero che erogano servizi residenziali o semi-residenziali a favore di persone con

¹ inserire solo se pertinente

² inserire la dicitura corretta a seconda che il Soggetto prestatore sia iscritto all'Elenco del Comune di Trento (o della Comunità di Primiero) o che si sia iscritto all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino

disabilità per conto della Comunità Valsugana e Tesino. Per gli altri soggetti che intendono aderire all'Avviso la Convenzione ha altresì durata dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco e fino al 31 dicembre 2027.

2. Eventuale proroga avrà durata per il periodo massimo di 2 (due) anni e verrà comunicata ai Soggetti prestatori entro il 30 settembre 2026. La Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente Convenzione avviene secondo le modalità indicate all'art. 8 dell'Avviso.
2. La Comunità comunica al Soggetto prestatore scelto dal beneficiario il servizio da attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene indicata la tariffa e la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'Assistente sociale referente per la situazione, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.
3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'Assistente sociale della Comunità e il Soggetto prestatore.
4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'Assistente sociale referente per la situazione e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.
5. Il Soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.
6. In caso di servizio semi-residenziale erogato su giornata intera, l'accoglienza deve essere garantita anche fino a 8 ore giornaliere, qualora richiesto dal Servizio sociale in relazione al bisogno della persona, compatibilmente con gli orari di apertura della struttura.
7. Il Soggetto prestatore predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, la data dell'intervento e l'orario di presenza.

Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).
3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale e socio-educativo e quelle del *Catalogo*, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli *standard* di qualità.
4. Il Soggetto prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere

svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto prestatore;

- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del *turnover* e per la gestione dei suoi effetti.

5. Il coordinatore del Soggetto prestatore assicura le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
- b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) la costante verifica della qualità del servizio;
- e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio sociale della Comunità e gli altri Servizi coinvolti;
- f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio sociale della Comunità.

Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione

- 1. Il Soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 9 dell'Avviso.
- 2. Rispetto alla disciplina delle assenze si fa riferimento alle attuali misure indicate dalla Provincia autonoma di Trento nel documento di applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali ricompresi nell'area "persone con disabilità", che prevede la corresponsione alla struttura di una tariffa di assenza pari:
 - all'80% della tariffa intera per le prime quattro settimane;
 - al 65% della tariffa intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

In caso di assenza del beneficiario dell'intervento per giustificato motivo e non programmata (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc.) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, il Servizio sociale competente può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore del beneficiario, per tutto il tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o al tempo di permanenza in famiglia con corresponsione della tariffa di assenza.

Per le prime due settimane di assenza è dovuto il pagamento della tariffa di assenza e il mantenimento del posto, salvo diverso accordo tra il Servizio sociale competente e la struttura.

- 3. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il Servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore del beneficiario dell'intervento senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro beneficiario nel medesimo periodo di assenza.
- 4. Per quanto attiene ai servizi residenziali, nel caso in cui l'assenza inizi e termini nell'arco della medesima giornata, è corrisposta la tariffa di presenza intera; in caso di assenze superiori alla giornata, il

corrispettivo del giorno in cui decorre l'assenza e quello relativo al giorno di rientro del beneficiario dell'intervento in struttura è determinato secondo quanto segue:

- nel caso in cui il beneficiario si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa di assenza;
 - nel caso in cui il beneficiario si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la tariffa di presenza.
5. Gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale saranno riconosciuti con apposito provvedimento ed eventuali altre variazioni delle tariffe potranno essere riconosciute nei limiti delle risorse disponibili. Le variazioni saranno comunicate ai Soggetti prestatori iscritti nell'Elenco e la Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
 6. Sulla base delle esigenze del beneficiario, con una condivisione tra l'Assistente sociale della Comunità e l'operatore incaricato del Soggetto prestatore, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano inizialmente autorizzato nella scheda di accesso. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.
 7. La spesa, definita in applicazione delle tariffe personalizzate, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il competente Settore della Comunità.
 8. Prima di procedere ai pagamenti, il competente Settore della Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.
 9. Il Soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere alla Comunità Valsugana e Tesino tramite Sdl (Sistema di interscambio). La fattura deve necessariamente riportare il Codice Univoco Ufficio, il CIG e numero e data della determina del Responsabile del Settore socio-assistenziale di impegno di spesa, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
 10. Il Soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione.
 11. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni (con emissione del certificato di pagamento che attesta la regolare esecuzione degli interventi). Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 10 del presente articolo. L'accertamento è effettuato da parte dell'incaricato del Settore socio-assistenziale e comunicato al Soggetto prestatore.
 12. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 6 - Strutture

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, il Soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco,

assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il *comfort* degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.
3. Il Soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli *standard* di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

Art. 7 - Posti di sollievo

1. Il Soggetto prestatore si impegna a garantire la possibilità per i beneficiari di fruire di un servizio di posti di sollievo dedicati, che rispondono ad un bisogno assistenziale temporaneo e programmato per le persone assistite al proprio domicilio.
2. In tale ottica, al fine di disciplinare il servizio in modo funzionale e rispondente alle esigenze dei beneficiari, la Comunità e il Soggetto prestatore si impegnano a concordare le modalità di realizzazione coordinando le disponibilità dei posti delle varie strutture.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Comunità raccoglie le esigenze dei beneficiari e verifica le disponibilità dei Soggetti prestatori, in maniera congiunta, al fine di consentire una programmazione annuale del servizio.

Art. 8 - Progetto per la persona e PEI

1. La rete dei Servizi collabora al fine di individuare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori che vi prendono parte, secondo i principi dell'autodeterminazione, dell'*empowerment* e dell'*engagement*. In tale progetto confluiscono eventuali altri progetti in atto (PEI, PAI, Progetto vita indipendente, progetto di abitare sociale, ecc.).
2. L'équipe educativa del Soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della persona con disabilità e della famiglia, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 (due) mesi dall'avvio dell'intervento, ne condivide i contenuti con l'Assistente sociale referente per la situazione e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto prestatore predispone le relazioni periodiche di verifica, almeno annuali. Copia del PEI e delle relazioni di verifica sono da trasmettere al Settore socio-assistenziale della Comunità tramite indirizzo PEC sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it.

Art. 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 10 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi

e dell'Amministrazione comunale.

2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso la Comunità di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente Convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. La Comunità e il Soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente Convenzione, la Comunità e il Soggetto prestatore sono Contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 12 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il Soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti* della Comunità, approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022 e reperibile sul sito della Comunità al seguente [LINK](#), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Cause di risoluzione della Convenzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della Convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.
2. La Convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
 - b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dagli atti in essa richiamati;
 - c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale,

DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;

d) opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2;

e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino così come previsti all'art.12.

3. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta, trasmesso via posta elettronica certificata.
4. La risoluzione della Convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica certificata al Soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2. Il Soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale sarà disposta la cancellazione del Soggetto prestatore dall'Elenco aperto della Comunità e la risoluzione della Convenzione.
5. In caso di risoluzione della Convenzione il Soggetto prestatore si obbliga a mettere a disposizione della Comunità, in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto prestatore.

Art. 14 - Misure finanziate mediante fondi del PNRR

1. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano nelle misure finanziate dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 *"Inclusione e coesione"* - Componente 2 *"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"* - Sottocomponente 1. *"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"* - Linea di investimento 1.2 *"Percorsi di autonomia per le persone con disabilità"*, destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati anche per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, il Soggetto prestatore è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti amministrativi e contabili il seguente codice CUP: C44H22000500006.
2. Il Soggetto prestatore si impegna altresì a riscontrare a tutte le ulteriori richieste che verranno avanzate dalla Comunità al fine di adempiere agli obblighi rendicontativi imposti dal PNRR.

Art. 15 - Vicende soggettive del Soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei 60 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco aperto e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016.

Art. 16 - Monitoraggio del servizio

1. La Comunità e il Soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.

Art. 17 - Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche *in loco*. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 18 - Revisione della Convenzione

1. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia autonoma di Trento connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente Convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La presente Convenzione, in unico esemplare, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale.

Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per

Il Legale
Rappresentante

Per la
Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra